



COMUNE DI ARTENA

Provincia di Roma

IL REVISORE UNICO

VERBALE N. 13/2024

Il Revisore Unico del Comune di Artena, Dott. Roberto Vitali, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 14/11/2022, esprime di seguito il proprio parere in merito alla proposta di **deliberazione di G. C. n. 59 del 28/05/2024** avente ad oggetto:

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (PIAO) - Approvazione

Il revisore unico,

Vista la documentazione ricevuta in data 28.05.2024

Richiamati i seguenti disposti di legge:

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001
- l'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014, come modificato da ultimo dalla Legge n. 26/2019;
- l'art.1, comma 228, della legge 208/2015
- l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010
- l'articolo 36, comma 2 del d.lgs.165/2001

Considerato che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 e smi, assorbe una serie di adempimenti, individuati dal D.P.R. n. 81 del 24.06.2022, tra cui il Piano dei Fabbisogni di Personale;

Visto il Decreto 8.05.2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

Vista la sezione “Piano triennale dei fabbisogni di personale” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;

Premesso che

- l’art.1, comma 475, lett. e) della Legge n. 232/2016 dispone, in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e spese finali, il divieto assoluto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale;

- l’art. 1 comma 557-quater della L. 296/2006, introdotto dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, dispone che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno, ora pareggio di bilancio, assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011- 2013 e stabilisce che il mancato rispetto di detto comma implica il divieto di cui all’art. 76, comma 4 del D.L. 1122/2008 convertito con Legge n. 133/2008;

- il D.L. n. 34/2019 (Decreto crescita), convertito con modificazioni dalla L. 28.06.2019, n. 58 e in particolare l’art. 33 ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul turn-over e l’introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

- il D.P.C.M. del 17.03.2020 reca le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, disponendo specificatamente l’entrata in vigore del provvedimento a decorrere dal 20 aprile 2020;

- le assunzioni a tempo determinato o comunque i rapporti di lavoro flessibile, sono attualmente disciplinate dall’art. 9, comma 28 della L. n. 122/2010, che a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, prevede che i Comuni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti co.co.co. nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009 o con riferimento al triennio 2007/2009. Qualora, pertanto, ne ricorrano i presupposti (esempio temporaneità dovuta ad afflussi turistici, introduzioni di nuovi servizi o nuove tecnologie non fronteggiabili con il personale in servizio;), le amministrazioni devono dare priorità al personale presente nelle proprie graduatorie a tempo indeterminato, ricorrendo nel caso anche agli idonei di altre graduatorie a tempo indeterminato di altri Comuni, previo accordo con gli stessi. In ogni caso per i rapporti di lavoro a tempo determinato superiori a 12 mesi le attuali disposizioni legislative prevedono - fermo restando la verifica dei vincoli assunzionali nel rispetto del patto di stabilità interno - che prima di attivare procedure concorsuali, scorrimenti di graduatorie o avviamenti dalle liste di collocamento, sono tenute ad espletare le procedure di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001;

Dato atto che

- con la deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 29/12/2022 veniva approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi dell’art.243 bis TUEL;
- con la deliberazione di C.C. n.9 del 03/04/2024 veniva approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024/206;
- con la deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 03/04/2024 veniva approvato lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2024/2026;
- con la deliberazione di Giunta Comunale n.48 del 19/04/2024 veniva approvato il Piano esecutivo di

- gestione e assegnazione obiettivi di gestione anno 2024;
- con la deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 27/05/2024 veniva approvato il Rendiconto finanziario anno 2023;
 - con le note dei Responsabili veniva attestato che non emergono situazioni di esubero di personale;
 - con la deliberazione di Giunta Comunale n.51 del 03/05/2024 veniva approvata la Ricognizione delle eccedenze di personale per l'anno 2024 ai sensi dell'art.33 del D.Lgs.n.165/2001 come modificato dall'art.16 della Legge n.1838.2011;

Verificato che questo ente:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell'anno 2023;
- ha effettuato, in sede di programmazione triennale dei fabbisogni del personale 2024-2026, la ricognizione per l'annualità 2024 di cui all'art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001, dalla quale non risultano situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;
- ha approvato il bilancio di previsione 2024/2026 ed il rendiconto 2023 e ha provveduto alla trasmissione di questi documenti alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (D.L. 113/2016);

Verificato che:

- che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020
- che ai sensi del DM 17/03/2020 il Comune di Artena appartiene alla fascia demografica F;
- che la tabella 1 di cui all'art. 4 comma 1 del predetto DM prevede per i comuni di fascia F un valore soglia, ovvero un valore massimo del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti pari al 27%;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014;
- l'ammontare della spesa di personale programmata rispetta la compatibilità con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica;
- che la spesa totale per l'attuazione del Piano triennale per le assunzioni 2024/2026 è inferiore alla spesa potenziale massima;

Atteso che questo Organo è chiamato, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

ATTESTA

che il documento predisposto da questo ente quale sezione “Piano triennale dei fabbisogni di personale” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, è rispondente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e il limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica è rispettato;

esprime

parere favorevole al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, relativamente alla sottosezione 3.3 - piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026.

Il presente verbale si compone di 4 pagine numerate dalla 1 alla 4.

Frascati lì, 01 giugno 2024

Il Revisore Unico

dott. Roberto Vitali

(firmato digitalmente)